

Ai gentili clienti
Loro sedi

Riduzione dei pedaggi autostradali in relazione all'anno 2015: presentazione delle domande entro il 31.08.2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15.6.2016 n. 6, pubblicata sulla G.U. 21.6.2016 n. 143, **sono state stabilite le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali**: i) a favore degli **autotrasportatori di cose per conto terzi** o per conto proprio; ii) in **relazione all'anno 2015**. **Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo**, interessate alle riduzioni compensate dei **pedaggi relativi all'anno 2015, devono presentare un'apposita domanda**: i) **esclusivamente in via telematica**, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito Internet del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (www.alboautotrasporto.it); ii) **firmata in formato elettronico dal titolare**, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, a pena di inammissibilità. **Detti soggetti possono iniziare a presentare**, dalle ore 9.00 del 21.07.2016, **le domande in parola sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 22.6.2016 ed entro le ore 14.00 del 13.7.2016**. Le domande **devono essere presentate entro le ore 14.00 del 31.8.2016**. Si rammenta, al riguardo che la **presentazione della domanda richiede il pagamento della marca da bollo**, che va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della presentazione della domanda, **il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento** (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato centrale effettuerà gli opportuni riscontri.

Premessa

Con la delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15.6.2016 n. 6, pubblicata sulla G.U. 21.6.2016 n. 143, **sono state stabilite le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali:**

- a favore degli **autotrasportatori di cose per conto terzi** o per conto proprio;
- in **relazione all'anno 2015**.

Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2015, come determinate dal presente provvedimento, **possono essere richieste** dalle seguenti imprese

BENEFICIARI DELLE RIDUZIONI COMPENSATE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI 2015

Imprese, dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili che, alla data del 31.12.2014 ovvero nel corso dell'anno 2015, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2014 ovvero nel corso dell'anno 2015, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 26.3.92 n. 881

Imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.2014 ovvero nel corso dell'anno 2015, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della L. 6.6.74 n. 298

Imprese e dai raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2014 ovvero nel corso dell'anno 2015, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio

Osserva

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale dall'1.1.2015, ovvero titolari di licenza in conto proprio dall'1.1.2015, possono richiedere le riduzioni dei pedaggi per i viaggi effettuati **successivamente alla data di iscrizione all'Albo ovvero dopo la data di rilascio della licenza in conto proprio**.

Pedaggi autostradali interessati

I pedaggi autostradali interessati dalle riduzioni in esame sono quelli:

- effettuati dai **veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5**, di categoria ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 e superiori;
- **effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015**;
- **a riscossione differita mediante fatturazione**, per i quali le società concessionarie abbiano emesso **fattura entro il 30.4.2016**.

Ammontare delle riduzioni

La riduzione dei pedaggi autostradali **si applica secondo i seguenti criteri:**

→ **determinazione del fatturato totale annuo** realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti:

- ✓ **0,50 per i veicoli Euro 3;**
- ✓ **1,00 per i veicoli Euro 4;**
- ✓ **2,00 per i veicoli Euro 5;**
- ✓ **2,50 per i veicoli Euro 6 e superiori;**

→ **applicazione delle percentuali di riduzione per scaglioni di fatturato annuo**, secondo le seguenti misure:

Fatturato annuo	Percentuale di riduzione
Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	4,33%
Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	6,50%
Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	8,67%
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	10,83%
Oltre 5.000.000,00 di euro	13%

Osserva

Sono previste **ulteriori riduzioni in relazione ai pedaggi effettuati nelle ore notturne**, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 2.00, ovvero uscita prima delle ore 6.00.

Presentazione delle domande di riduzione dei pedaggi

Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate dei pedaggi relativi all'anno 2015, **devono presentare un'apposita domanda:**

- **esclusivamente in via telematica**, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito Internet del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (www.alboautotrasporto.it);
- **firmata in formato elettronico dal titolare**, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, a pena di inammissibilità.

La procedura di presentazione della domanda **prevede due fasi ad intervalli temporali differiti:**

Tempi predisposizione della domanda	
Fase 1	Prenotazione della domanda , finalizzata all'inserimento dei dati identificativi del

	soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi; tale fase si è svolta dalle ore 9.00 del 22.6.2016 e fino alle ore 14.00 del 13.7.2016
Fase 2	Presentazione della domanda, finalizzata all'abbinamento dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti; tale fase si svolge dalle ore 9.00 del 21.7.2016 e fino alle ore 14.00 del 31.8.2016.

Ai fini della compilazione della domanda, **sul suddetto sito è disponibile un manuale utente.**

Osserva

Le imprese o i consorzi di imprese di nazionalità estera, non facenti parte di cooperative, consorzi e società consortili aventi sede in Italia, ai fini del controllo delle caratteristiche dei veicoli dichiarati i cui dati non sono presenti nel CED della Motorizzazione, **sono tenute ad inviare le carte di circolazione di ciascun veicolo indicato in sede di presentazione della domanda:**

→ all'indirizzo di posta elettronica certificata albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it;

→ entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Pagamento dell'imposta di bollo e applicazione delle riduzioni

La **presentazione della domanda richiede il pagamento della marca da bollo**, che va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto).

Al termine della presentazione della domanda, **il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento** (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato centrale effettuerà gli opportuni riscontri.

Osserva

L'impresa è tenuta a conservare **la ricevuta del pagamento**, per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.

Le riduzioni spettanti **vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi autostradali**, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

Le società concessionarie **danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO